



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere Est.
FRANCESCA FIECCONI	Consigliere
FRANCESCO CIRILLO	Consigliere
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere

Oggetto:

SOMMINISTRAZIONE

Ud.16/10/2024 P

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1286/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED] S.P.A., elettivamente domiciliata in
ROMA [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

[REDACTED] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED]

-controricorrente-



avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2306/2022

depositata il 30 giugno 2022;

Udita nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024 la relazione del Consigliere CHIARA GRAZIOSI, e uditi il Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha chiesto accoglimento parziale, e gli avvocati [REDACTED] e, per delega, [REDACTED]:

Fatti di causa

1. [REDACTED] s.p.a. - d'ora in poi, [REDACTED] - conveniva nel 2014 davanti al Tribunale di Roma [REDACTED] s.p.a. per ottenerne la condanna a corrisponderle la somma di euro 594.145,80 o la diversa somma di giustizia quale rimborso del 50% di quanto fatturato dal 2004 al 2010 per le utenze ai sensi dell'articolo 11 l. 67/1987 come modificato dall'articolo 7 l. 250/1991.

Controparte si costituiva resistendo ed eccependo la competenza territoriale del Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17812/2017, riconosceva la competenza territoriale del Tribunale di Milano, davanti al quale la causa veniva riassunta. Si perveniva così alla sentenza dell'11 agosto 2020, con cui il Tribunale di Milano rigettava ogni domanda attorea.

[REDACTED] proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2022, rigettava.

2. [REDACTED] ha presentato ricorso, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria; si è difesa con controricorso [REDACTED]

Con ordinanza interlocutoria del 19 ottobre 2023 la causa è stata rinviata alla pubblica udienza. Fissata questa al 16 ottobre 2024, il PG ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri due. Hanno poi depositato memoria sia il ricorrente sia la controricorrente.

Ragioni della decisione

3. Con il primo motivo [REDACTED] denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 28 l. 5 agosto 1981 n. 416, 11 l. 25



febbraio 1987 n. 67, 1, 2 e 4 DPCM 410/1987, 4 d.p.r. 49/1983, 4, comma 6, l. 350/2003 e 12 prel. In questa censura si rinvencono due submotivi.

3.1.1 *In primis*, il giudice d'appello avrebbe errato - come il primo giudice - affermando che, per ottenere il beneficio annuo di riduzione tariffaria, [REDACTED] doveva non solo trasmettere entro i termini previsti la documentazione necessaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche far pervenire al gestore del servizio di telecomunicazione - qui, appunto, [REDACTED] - la medesima domanda "corredata dalla documentazione specificamente elencata all'art. 2 D.P.C.M. 410 del 15/9/1987". Ad avviso di [REDACTED] non sussisteva un suo obbligo di inviare la documentazione al gestore della telefonia: l'articolo 1 DPCM 410/1987 prevede soltanto di trasmettergli la copia della domanda, e la documentazione da produrre "è disciplinata ed elencata" solo all'articolo 2 del decreto medesimo.

3.1.2 Questo primo submotivo si rivolge contro la fondamentale *ratio decidendi* del giudice d'appello (si veda la pagina 12 della sentenza), che interpreta correlativamente del DPCM 410/1987 gli articoli 1, primo comma ("*Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ... devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ... specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste dalla lettera a) del comma 1 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.*"), e 2 (che, al primo comma, elenca - sub lettere a), b), c) e d) - quali sono i documenti che "*devono essere allegati*" alla domanda e, al secondo comma, precisa: "*Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di*



cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'art. 7, semprechè non siano intervenute variazioni"), affermando - al paragrafo 4.4 della motivazione - che anche la copia della domanda al gestore dei servizi di telecomunicazione deve "essere corredata dalla documentazione specificamente elencata all'art. 2 D.P.C.M. del 15/9/1987", ribadendo poi al paragrafo 4.5 che "è normativamente previsto che la società di radiodiffusione sia obbligata non solo a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro i termini previsti, tutta la documentazione necessaria per richiedere ed ottenere anno per anno l'ammissione al beneficio della riduzione tariffaria ... ma anche a fare pervenire al gestore del servizio di telecomunicazione la medesima domanda completa della relativa documentazione".

E questa deve riconoscersi che costituisce una interpretazione non solo letterale-logica, ma altresì doverosamente conservativa della portata dell'articolo 2, statuente appunto che *"alla domanda devono essere allegati"* i documenti che subito dopo elenca. Non si vede, invero, per quale ragione perché la copia della domanda da trasmettere ai gestori debba esserlo "svuotata" da questa produzione correlata, finalizzata e, chiaramente, necessaria per rendere comprensibile il contenuto e la fondatezza della domanda stessa.

Da qui, infatti, ha dedotto la sua condivisibile decisione del giudice d'appello, che subito successivamente applica il dettato normativo - ricostruito alla luce di uno scandaglio ermeneutico del tutto corretto e razionale -, alla vicenda concreta, motivando nel senso che l'attuale ricorrente non aveva adempiuto a tale incombenza nei confronti di [REDACTED] tranne nell'anno 2005, quando infatti [REDACTED] le aveva dato quanto richiesto a seguito dell'ammissione al beneficio della Presidenza del Consiglio (pagine 12-13 della sentenza), e indicando poi, sempre su evidente piano fattuale,



come avrebbe l'attuale ricorrente inadempito ai suoi oneri attinenti all'ottenimento del beneficio per i vari ulteriori anni (sentenza, pagina 13), rimarcando pure una "inerzia" probatoria della ricorrente stessa che La Corte territoriale ha appunto reputato non superabile mediante la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio (si veda ancora la sentenza, pagina 14).

La prima censura veicolata dal motivo risulta, pertanto, infondata.

3.1.3 Inoltre - secondo submotivo - si critica il giudice d'appello (pagine 18- 20 del ricorso) per avere ritenuto escluso dall'agevolazione tariffaria "il canone periodico per i servizi di fonia non costituente << tariffa >> in senso tecnico", opponendo che l'articolo 28 l. 415/1981 non prevede distinzioni al riguardo.

3.1.4 Qui viene sottoposto a censura un argomento del tutto secondario, inserito *ad abundantiam*, e comunque irrilevante considerato che riguarda l'oggetto della riduzione tariffaria, laddove le domande degli anni in questione di riduzione tariffaria non risultano, come si è visto quale esito dell'accertamento di merito, formulate adeguatamente.

Tutto il primo motivo, pertanto, non merita accoglimento.

4. Con il secondo motivo [REDACTED] lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata quanto alla "accertata natura dirimente della mancata risposta alle richieste di invio della documentazione formulate da [REDACTED]

4.1 La motivazione della sentenza, alla luce di S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014, sarebbe palesemente insufficiente, illogica e meramente apparente, avendo ritenuto bastante il giudice d'appello, "per giungere alle sue drastiche conclusioni", la mancata risposta di [REDACTED] alle richieste di invio di documentazione derivate da [REDACTED] negli anni 2009 e 2010.

Viene trascritto l'ampio passo della sentenza (pagine 13-14) in cui il giudice d'appello osserva come [REDACTED] non avrebbe adempiuto i



suoi oneri quanto alle richieste per gli anni in questione; vi si oppone l'elenco di documenti prodotti con l'atto di citazione di primo grado (istanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri e decreti d'accoglimento di quest'ultima) e allegati pure all'atto d'appello, argomentando poi sui decreti di ammissione al beneficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sugli affari economici e organizzativi correlati, e quindi censurando al riguardo la sentenza impugnata.

4.2 La struttura motivazionale viene qui censurata come consentiva il previgente dettato del dell'articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., e dunque non con modalità conforme alla norma vigente e applicabile.

D'altronde la motivazione offerta dal giudice d'appello ha raggiunto senza dubbio, e infatti pure evidentemente superato, il minimo costituzionale; per il resto, quel che la ricorrente si sforza di inserire nella doglianza è riconducibile a una diretta ricostruzione fattuale.

Il motivo va pertanto disatteso.

5. Con il terzo motivo [REDACTED] denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697, 2729, 2730 c.c., 115, 116, 62, 194 e 198 c.p.c.

In effetti il motivo è scindibile in tre submotivi.

5.1.1 Si sostiene, in primo luogo, che il giudice d'appello abbia gravato [REDACTED] di oneri che non le spettavano, traendone poi il rigetto delle sue legittime richieste.

Ritornando - con l'aggiunta della parte finale, ove il giudicante afferma che le inerzie probatorie dell'attuale ricorrente non avrebbero potuto sopperirsi disponendo una consulenza tecnica d'ufficio - al passo in tema fattuale offerto dalla sentenza richiamato nel motivo precedente (pagine 13- 14 della sentenza), si insiste nel sostenere che non vi era obbligo di legge ad allegare la documentazione alla copia della domanda inviata al gestore e



che era stato provato l'adempimento di tutti gli oneri di comunicazione dell'ammissione di [REDACTED] al beneficio da parte del "soggetto che vi era tenuto", cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Editoria.

Si contestano, inoltre, alcuni elementi ancora evincibili dal suddetto passo per lamentare che il giudice d'appello avrebbe violato le norme relative alle presunzioni - articoli 2729 e 2730 c.c. - nonché gli articoli 115 e 116 c.p.c. nel non ritenere [REDACTED] informata dei decreti ammissivi pronunciati dalla Presidenza del Consiglio.

5.1.2 Questa prima censura costituisce, in effetti, una evidente ripetizione di argomenti precedenti, cui vengono aggiunte argomentazioni direttamente fattuali, tentando poi la ricorrente di coprirne tale inammissibile natura mediante l'invocazione - in realtà generica - degli articoli 2729 e 2730 c.c. da un lato e degli articoli 115 e 116 c.p.c. dall'altro.

5.2.1 In secondo luogo, si sostiene che sarebbe contrario "ai principi e alle regole citate" l'aver la corte territoriale negato di disporre consulenza tecnica d'ufficio reputandola una consulenza esplorativa, e quindi qualificandola inammissibile.

5.2.2 Anche questa doglianza, oltre ad essere palesemente generica, cade nel qui inammissibile ambito fattuale, in quanto è diretta a dimostrare che l'istruttoria avrebbe dovuto essere integrata - valutandola dunque come insufficiente nei suoi esiti - mediante una consulenza tecnica d'ufficio.

D'altronde, il giudice d'appello ha ben spiegato perché non ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio evidenziando - correttamente - che tale disposizione non può sostituire l'adempimento dell'onere probatorio della parte attrice/appellante.

5.3.1 Infine, ad avviso della ricorrente sarebbe ancora contraria "ai principi e alle regole" una frase asseritamente rinvenibile nella motivazione con cui il giudice d'appello avrebbe ammesso che [REDACTED] riconobbe di dovere la somma di euro 101.576,66 (si cita



anche un passo della comparsa di costituzione in primo grado di

nonostante ciò rigettando *in toto* la domanda di

5.3.2 Quest'ultimo submotivo "sconnette" i passi motivazionali dal contesto in cui sono inseriti: le precisate conclusioni di sin dal primo grado, sono sempre state per il totale rigetto.

La ricorrente però tenta di negarlo anche già nella premessa del ricorso, a pagina 11, ove afferma che davanti al Tribunale di Roma aveva riconosciuto di dovere a "in ogni caso" euro 101.575,66, e lo stesso davanti al Tribunale di Milano. nel controricorso ribatte che costituendosi, prima a (controricorso, pagina 2) e poi a (controricorso, pagina 3), aveva concluso per il totale rigetto della domanda attorea.

La corte territoriale, affrontando la questione a pagina 14 della sentenza, sub 4.9, dichiara che l'ipotesi di questa - parziale - debenza sarebbe stata per "del tutto residuale e ipotetica" ("... la resistente non può dirsi abbia riconosciuto nelle proprie difese di dovere corrispondere alla precedente, quanto meno, la somma di € 101.576,66 sulla quale si è soffermata l'appellante in via di estremo subordine, all'evidenza trattandosi di ipotesi formulata dalla convenuta in via del tutto residuale ed ipotetica, per l'eventuale, pur denegato, caso - non ricorrente nella fattispecie - in cui il decidente avesse ritenuto, sia pure parzialmente, fondate le ragioni dell'attrice."); e l'estrapolazione compiuta appunto dalla ricorrente non supera questo rilievo, senza contare che poi, per sostenerlo, sarebbe stato necessario in termini di autosufficienza trascrivere nel motivo - o semmai nella premessa del ricorso - le complete precisate conclusioni di

In conclusione, quindi, anche quest'ultimo submotivo rimane inammissibile.

Nuovamente, tutto il motivo risulta privo di consistenza.

6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., "violazione e/o falsa



applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1366 e ss. c.c.)” quanto all’articolo 15 delle condizioni generali di contratto allegate all’offerta di [REDACTED] a [REDACTED] nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c.

6.1 Il giudice d’appello avrebbe violato i canoni di ermeneutica contrattuale quanto all’articolo 15 delle condizioni generali di contratto, laddove nella sentenza, sub 4.7, dichiara l’infondatezza della censura dell’attuale ricorrente attinente alla “vessatorietà dell’art. 15 ... atteso che, in sostanza, la disciplina sinallagmatica in questione non pone a carico della qui precedente alcun aggravio di oneri rispetto a quelli già previsti normativamente per la regolamentazione della materia ..., né risulta tale da impedire l’esercizio del diritto a richiedere il beneficio oggetto di lite, tanto meno in termini più ristretti rispetto a quelli indicati dal legislatore”. Si sarebbe dinanzi a un “assunto ... completamente erroneo”. Per dimostrarlo la ricorrente trascrive l’articolo *de quo* (ricorso, pagine 31-32), per poi offrire quel che la stessa ricorrente definisce “molteplici elementi desumibili dall’analisi letterale della disposizione contrattuale” - cioè sei “elementi”, illustrati nelle pagine 33-34 del ricorso -, deducendone che tale “disciplina contrattuale, valida per le imprese della carta stampata, non poteva ... trovare applicazione ... alle imprese radiofoniche”.

Qualora poi - “denegata ipotesi” - sia invece “ritenuta applicabile anche alle imprese radiofoniche”, questa disciplina contrattuale avrebbe un “contenuto palesemente vessatorio” e pertanto necessiterebbe di “separata e specifica approvazione scritta” ex articolo 1341 c.c., qui “totalmente mancata”.

Si argomenta ancora sul contenuto dell’articolo 15, giungendo a qualificarlo come contrastante con “la *ratio* della normativa in vigore, quella del 1987, che attribuiva alla sola Presidenza del Consiglio - Servizio Editoria ... di verificare la sussistenza dei



requisiti di ammissione al beneficio attraverso la **documentazione** via via presentata, e di emettere i relativi decreti”.

6.2 La censura è manifestamente inammissibile, in quanto, invece di identificare in che cosa sono consistite le pretese violazioni dei codicistici canoni ermeneutici, critica il risultato della interpretazione, ovvero compie un vaglio direttamente fattuale perché il giudice di legittimità eserciti, dunque, una funzione correttiva nell'accertamento di merito sul contenuto del contratto - quantomeno, sulla clausola n. 15 - come concordato dalle parti. Conseguentemente, anche l'ulteriore doglianza relativa all'articolo 1341 c.c. non ha radici.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità del tema, sul quale *ex professo* questa Suprema Corte non si è spesa in precedenza, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensando le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.



Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

